

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4684

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, CUSIMANO,
RECCIA, MULAS, BORNACIN, BEVILACQUA, DEMASI, MARRI,
MONTELEONE, MAGLIOCCHETTI, CASTELLANI Carla,
TURINI, COZZOLINO, BUCCIERO e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2000

**Aumento del trattamento minimo pensionistico
per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI SENATORI. - L'indagine sui consumi delle famiglie condotta dall'ISTAT nel corso del 1998, che offre un attendibile parametro di riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, ha indicato nel reddito di lire 884.000 mensili la soglia di povertà relativa.

Le Associazioni pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo riferimento anche a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sul fatto che l'attuale importo pensionistico minimo per gli agricoltori è pari a 720.900 lire.

I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto eguali in nessun altro settore.

Basta evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi, le persone occupate a tempo pieno si riducono a poco più del 4 per cento.

A fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione, sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo sono una conseguenza evolutiva che ha trasformato, dal dopoguerra ad oggi, l'Italia da Paese con un'economia prevalentemente agricola a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i sette grandi del mondo.

L'agricoltura, purtroppo, ha beneficiato in minima parte dell'apporto della ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni.

La politica industriale per incrementare le esportazioni ha generato spesso una anomala concorrenza, favorendo, in cambio di una maggiore esportazione di prodotti industriali,

l'introduzione sul mercato italiano di produzioni agricole estere che hanno penalizzato di fatto l'economia agricola nazionale.

Spesse volte il legislatore è stato poco attento alla difesa della tipicità delle pregiate produzioni agricole italiane e al loro valore di mercato.

I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie non sempre sono sufficienti a ridurre i costi o a riconvertire le produzioni agricole per venire incontro alle nuove esigenze del mercato e garantire la sopravvivenza delle aziende.

Molti giovani, di fronte alle crescenti difficoltà, sono stati costretti ad abbandonare l'attività agricola; peraltro la progressiva riduzione dei terreni coltivati ha spesso determinato il degrado del paesaggio e della salubrità dell'ambiente.

Gli anziani, pur svolgendo una importante attività di presidio del territorio, ma privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato tutta la vita e versato per decenni i contributi assicurativi, devono adattarsi a vivere nella maggior parte dei casi con una pensione di 720.000 lire mensili, una cifra ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina all'importo dell'assegno sociale - 634.600 lire - concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo assicurativo.

Proprio per questo motivo, oggi non sono poche le persone anziane che, con l'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati, appezzamenti di terreno in proprietà e in affitto. Tale situazione non facilita il consolidamento di imprese economicamente valide, gestite da giovani secondo gli indirizzi indicati dalla Unione europea e dal Governo italiano.

L'intervento nei confronti degli anziani deve essere quindi inteso, come prevede il regolamento (CEE) 2079/92, non solo come un intervento di carattere sociale, ma soprattutto come stimolo alla riconversione e all'ammodernamento della nostra agricoltura per renderla competitiva sui mercati mondiali.

Con questo provvedimento si intende, limitatamente ai trattamenti pensionistici in essere ed a quelli futuri, in attesa del riordino definitivo del sistema, attribuire ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'integrazione di un assegno mensile pari a un terzo del trattamento minimo.

Il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, a conclusione dell'«Anno Europeo delle persone anziane e della solidarietà», hanno raccomandato ai Paesi membri l'introduzione di un reddito

minimo garantito al fine di evitare agli anziani forme di esclusione sociale.

Oggi la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è caratterizzata da un rapporto negativo tra il numero dei pensionati, pari a 2.077.500, e iscritti, pari a 701.533. In base a questi dati si può prevedere che per consentire a tali pensionati un reddito superiore alla soglia di povertà la spesa totale a carico dello Stato deve essere stimata in circa 400 miliardi di lire.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: il primo regola l'ambito di applicazione, il secondo, modificando il decreto legislativo n. 503 del 1992, introduce un assegno integrativo al trattamento minimo pensionistico, il terzo definisce la decorrenza del beneficio ed infine il quarto assicura la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

Art. 2.

*(Modifica del decreto legislativo
n. 503 del 1992)*

1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Il beneficio previsto della presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione all'INPS della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Art. 4.

(Copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

